**NEWS #11.2020**

**DECRETO LIQUIDITA’ N. 23/2020**

Di seguito riportiamo le novità principale dell’ultimo Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri:

**PAGAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020 E NON VERSATI**

Tutti i pagamenti scaduti in data 16.03.2020 e non versati, possono essere effettuati senza addebito di sanzioni e interessi se il pagamento viene effettuato entro il 16.04.2020.

**SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI**

Sono stati sospesi tutti i versamenti che riportano scadenza nei mesi di Aprile e Maggio  
 *fino alla data del 30.06.2020 – da versare poi in un’unica soluzione o in max 5 rate di importo costante a partire dal 30.06.*

Tale sospensione riguarda i tributi: IRPEF dipendenti; contributi dipendenti; IVA mese di marzo e aprile; rateazione IVA annuale 2019; contributi INPS fissi artigiani e commercianti; INAIL.

Tale sospensione è valida solo alla condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato almeno del 33%, esempio:

FATTURATO MARZO 2019 € 20.000  
FATTURATO MARZO 2020 € 12.000  
Diminuzione dei ricavi superiore al 33% - versamenti sospesi fino al 30/06

FATTURATO MARZO 2019 € 20.000  
FATTURATO MARZO 2020 € 15.000  
Diminuzione dei ricavi inferiore al 33% - versamento obbligato al 16/04

Di seguito riportiamo tabelle esemplificative:

Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019, a prescindere dai ricavi/compensi sono sospesi tutti i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio fino alla data del 30/06/2020.

**RISTORANTI & BAR**

Continuano ad applicarsi le regole del DL 18/2020, in caso contrario si applicano le nuove regole del DL 23/2020.

Si precisa che i contributi INPS e IRPEF dipendenti con scadenza originaria il 16/04, andranno versati al 31/05.

I contributi INPS e IRPEF dipendenti con scadenza originaria il 16/05, andranno versati al 30/06.

Per quanto riguarda l’IVA periodica e i contributi INPS fissi artigiani e commercianti, si fa riferimento al DL 23/2020, ossia con versamenti sospesi fino al 30/06.

**PROFESSIONISTI**

Si ricorda che i professionisti che nel 2019 hanno avuto ricavi non superiori a € 400.000 possono non essere soggetti a ritenuta d’acconto sui compensi incassati dal 17/03/2020 al 31/05/2020, se: riportano in parcella la dichiarazione idonea di non assoggettamento; non hanno dipendenti; effettuano il versamento delle ritenute in un’unica soluzione al 31/07.

**FINANZIAMENTI & PRESTITI**

Viene snellito l’iter di approvazione dei prestiti direttamente con gli Istituti di Credito.

I finanziamenti ottenuti con il fondo di garanzia PMI avranno le seguenti disposizioni:

1. Il fondo opera con PMI che presentano dipendenti fino a 499 unità e può garantire fino a 5milioni;
2. Il prestito è concesso anche se il soggetto è segnalato alla Banca d’Italia in sofferenza;
3. La percentuale dei finanziamenti non deve superare il 25% dei ricavi ottenuti nel 2019; il doppio del costo del personale e il fabbisogno finanziario necessario all’impresa nei succesivi 18 mesi.

PROCEDURA SENZA APPLICAZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE ORIGINARIAMENTE PREVISTO.

FINANZIAMENTO DI € 25.000

Condizioni:  
- prestito non superiore a € 25.000  
- preammortamento di 24 mesi  
- durata massima 6 anni   
- autocertificazione del danneggiamento  
- importo massimo pari al 25% dei ricavi conseguiti nel 2019

Procedura:  
- il rilascio della garanzia è automatico e gratuito  
- la banca eroga il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti.

E’ possibile, per le imprese con ricavi inferiori a € 3,2 milioni, di avere finanziamenti dal Fondo di Garanzia per un ammontare non superiore al 25% dei ricavi del 2019, con un massimale di € 800.000 senza alcuna valutazione da parte della Banca.

**DECRETO DPCM 10.04.2020**

Il Decreto ha emanato ulteriori disposizioni dirette a contenere la diffusione del virus Covid-19 che sono in **vigore fino al 03 Maggio 2020.**

Le attività produttive e industriali sono quelle riportate nella precedente newsletter spedita – n. 10/2020. Si segnalano aggiunta di alcuni codici attività.

*Ricordiamo inoltre a tutti i clienti che lo Studio Bono rimarrà chiuso  
 fino alla data del 03 Maggio 2020.*

*Il Dott. Bono e Collaboratori sono raggiungibili ai seguenti numeri di cellulare:*

*Dott. Bono 338.5835627  
Dott.ssa Bono 349.7805917  
Dott. Prati 339.1865297  
Michela 335.5918629  
Cristina 333.2472016  
Emilia 333.8582868  
Roberta 348.8533800  
Andrea 320.9032033*

Per il commercio al dettaglio si prevede anche qui l’aggiunta di nuove attività.

RIMANGONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, BAR, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE E PUB.

**SI RICORDA CHE IN LOMBARDIA VALGONO LE NORME EMANATE DAL GOVERNATORE.**